

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente il decreto legislativo sull'indennità ai deputati
al Consiglio degli Stati

(del 26 febbraio 1954)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

La legge cantonale del 13 novembre 1934 sulla nomina dei deputati al Consiglio degli Stati, abrogata dalla legge sul diritto di voto, sulle votazioni ed elezioni del 23 febbraio 1954, prevedeva al suo art. 17 l'assegnazione ai deputati al Consiglio degli Stati di una indennità pari a quella dei deputati al Consiglio Nazionale, da parte della Cassa cantonale.

Nel nostro messaggio del 24 febbraio 1953 concernente la cennata legge elettorale, avevamo reso attento codesto Gran Consiglio dell'avvenuto stralcio, dalle disposizioni della legge elettorale medesima, della norma concernente tali indennità, ritenuto che tale oggetto dovesse essere contemplato da uno speciale decreto legislativo (v. citato messaggio, pag. 9). E' quanto vi proponiamo di decretare, sottoponendovi l'annesso disegno di legge.

Nel merito vi facciamo rilevare come le indennità dovute ai deputati al Consiglio Nazionale siano previste dalla LF sulle indennità di presenza e di viaggio dei membri del C.N. e delle Commissioni delle Camere federali del 6 ottobre 1923: esse consistono particolarmente in una indennità di presenza di 40 franchi per giorno e in una indennità chilometrica di viaggio.

Non riteniamo di scostarci dalla precedente norma, nel senso che l'indennità ai deputati al Consiglio degli Stati sia pari a quella dei deputati al Consiglio Nazionale: sottoponiamo pertanto alla vostra approvazione l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,
Il Presidente: Il Cons. Segr. di Stato:
Janner *Celio*

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente le indennità ai deputati al Consiglio degli Stati

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 26 febbraio 1954 n. 477 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — I deputati al Consiglio degli Stati ricevono dalla Cassa cantonale le indennità pari a quelle accordate ai Consiglieri nazionali.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.